



MAURO MALIZIA

PREVENZIONE INCENDI

NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COORDINATA E COMMENTATA
E MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni** e **promozioni**



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Mauro Malizia

PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

Ed. I (06-2022)

ISBN 13 978-88-277-0328-1

EAN 9 788827 7 03281

Collana **MANUALI** (278)



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. - Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

PREFAZIONE	p.	13
1. LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	"	17
1.1. Premessa.....	"	17
1.2. Le norme tecniche di prevenzione incendi.....	"	17
1.2.1. Evoluzione delle norme di sicurezza antincendio	"	18
1.2.2. Regole tecniche cogenti e norme volontarie.....	"	18
1.2.3. Le regole tecniche orizzontali e verticali di prevenzione incendi	"	20
1.2.4. I criteri tecnici generali di prevenzione incendi.....	"	20
1.2.5. I tre decreti di sostituzione del D.M. 10 marzo 1998	"	21
1.3. I requisiti di base delle opere di costruzione.....	"	22
1.4. La competenza sulla prevenzione incendi	"	25
1.5. Le autorizzazioni dei professionisti antincendio.....	"	26
1.5.1. Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011	"	28
1.5.2. Corsi di specializzazione e di aggiornamento	"	28
1.5.3. I nuovi programmi alla luce del Codice di prevenzione incendi	"	29
1.5.4. Proroga validità dei quinquenni di riferimento per emergenza Covid-19.....	"	30
2. IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI	"	32
2.1. Premessa.....	"	32
2.2. Le procedure di prevenzione incendi.....	"	33
2.2.1. «Istanze» e «segnalazioni» del D.P.R. n. 151/2011	"	34
2.2.2. Valutazione del progetto	"	35
2.2.2.1. Avvio del procedimento	"	36
2.2.2.2. L'individuazione dei «responsabili»	"	36
2.2.2.3. Documentazione incompleta	"	37
2.2.2.4. Termini di conclusione.....	"	38

2.2.2.5.	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	p.	38
2.2.2.6.	Documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione dei progetti	"	39
2.2.3.	Segnalazione certificata di inizio attività	"	39
2.2.3.1.	Modifiche dell'attività con «non aggravio di rischio»	"	40
2.2.3.2.	Adempimenti del Comando	"	40
2.2.3.3.	Presentazione tramite posta elettronica certificata	"	41
2.2.3.4.	Effettuazione delle visite tecniche	"	41
2.2.3.5.	Verbale di visita tecnica	"	41
2.2.3.6.	Presentazione della SCIA per parti di attività	"	42
2.2.3.7.	Carenza dei requisiti a seguito di sopralluogo	"	43
2.2.3.8.	Comunicazioni al Sindaco e al Prefetto	"	44
2.2.3.9.	Controlli di prevenzione incendi con esito negativo	"	44
2.2.4.	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio	"	45
2.2.4.1.	Attestazione tardiva di rinnovo periodico di conformità antincendio	"	46
2.2.5.	Richiesta di deroga	"	47
2.2.5.1.	Criteri di ammissibilità	"	48
2.2.5.2.	Il Codice di prevenzione incendi e la procedura di deroga	"	49
2.2.6.	Nulla osta di fattibilità	"	50
2.2.7.	Verifica in corso d'opera	"	50
2.2.8.	Voltura	"	51
2.3.	Le procedure di prevenzione incendi e il raccordo con i SUAP	"	51
2.3.1.	La disciplina dei SUAP sui procedimenti di prevenzione incendi	"	52
2.3.2.	Il procedimento automatizzato	"	52
2.3.3.	Il procedimento ordinario	"	53
2.4.	L'asseverazione per le attività di categoria A	"	54
2.4.1.	I riferimenti normativi per l'asseverazione delle attività di categoria A	"	55
2.4.2.	Disposizioni per gli edifici di civile abitazione	"	55
2.5.	L'elenco delle «attività soggette»	"	57

2.5.1.	Richiami e rinvii alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982.....	p. 59
2.6.	La modulistica di prevenzione incendi.....	" 59
2.6.1.	Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni	" 60
2.6.2.	Istanze e segnalazioni presentate dall'utenza	" 60
2.6.3.	Dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici	" 62
2.6.4.	Imposta di bollo e versamenti	" 62
2.6.5.	Responsabilità di titolari e professionisti.....	" 63
2.6.6.	Sottoscrizione dei modelli.....	" 64
2.7.	Le modifiche alle attività esistenti.....	" 65
2.7.1.	Le tipologie di modifiche	" 67
2.7.2.	Riepilogo adempimenti	" 68
2.7.3.	Modifiche sostanziali nelle disposizioni di prevenzione incendi	" 69
2.7.3.1.	Edifici di civile abitazione.....	" 70
2.7.3.2.	Impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette	" 70
2.7.3.3.	Impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette	" 72
2.7.3.4.	Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	" 72
2.7.3.5.	Impianti per la produzione di calore.....	" 73
2.8.	Disposizioni transitorie	" 73
2.8.1.	Il sistema delle tariffe nella fase transitoria.....	" 73
2.8.2.	Nuove attività introdotte tra quelle «soggette a controllo»	" 74
2.8.3.	2.8.3. Attività in possesso del certificato di prevenzione incendi	" 74
3.	LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE	" 75
3.1.	Premesse.....	" 75
3.2.	Proroghe connesse con lo stato di emergenza da Covid-19.....	" 76
3.3.	Edifici civili e regolamento di prevenzione incendi	" 77
3.4.	Attività principali e secondarie	" 79
3.5.	I complessi edilizi a uso terziario o industriale	" 81
3.6.	Altezza antincendi e altezza in gronda.....	" 82
3.7.	Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246	" 84
3.7.1.	Classificazione	" 85

3.7.2.	Resistenza al fuoco	p.	86
3.7.3.	Reazione al fuoco	"	87
3.7.4.	Accostabilità dell'autoscala	"	88
3.7.5.	Compartimentazione	"	89
3.7.6.	Scale	"	89
3.7.7.	Vani degli ascensori	"	90
3.7.8.	Comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati	"	91
3.7.9.	Aree e impianti a rischio specifico	"	91
3.7.10.	Impianti elettrici e illuminazione di sicurezza	"	92
3.7.11.	Condutture principali dei gas combustibili	"	92
3.7.12.	Impianti antincendi	"	93
3.7.13.	Edifici esistenti e norme transitorie	"	94
4.	LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	"	96
4.1.	Premessa	"	96
4.2.	Funzioni, compiti e misure gestionali	"	97
4.3.	I livelli di prestazione	"	98
4.4.	Edifici da 12 a 24 m	"	99
4.5.	Edifici oltre 24 e fino a 54 m	"	99
4.6.	Edifici oltre 54 e fino a 80 m	"	101
4.7.	Edifici oltre 80 m	"	101
4.8.	Adeguamento degli edifici esistenti	"	103
4.9.	Riepilogo	"	104
5.	LA RTV «EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE»	"	105
5.1.	Premessa	"	105
5.2.	Campo di applicazione	"	105
5.3.	Classificazioni	"	106
5.4.	Valutazione del rischio di incendio	"	107
5.5.	Strategia antincendio	"	108
5.6.	Reazione al fuoco	"	108
5.7.	Resistenza al fuoco	"	109
5.8.	Compartimentazione	"	110
5.9.	Esodo	"	110
5.10.	Gestione della sicurezza antincendio	"	111
5.11.	Controllo dell'incendio	"	112
5.12.	Rivelazione ed allarme	"	113
5.13.	Controllo fumi e calore	"	114
5.14.	Operatività antincendio	"	115
5.15.	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	116

6.	LE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI	p. 118
6.1.	Premessa.....	" 118
6.2.	Le facciate degli edifici civili non soggetti al Codice di prevenzione incendi.....	" 119
6.2.1.	Definizioni.....	" 120
6.2.2.	Resistenza al fuoco e compartimentazione.....	" 121
6.2.2.1.	Facciate semplici e <i>curtain walls</i>	" 121
6.2.2.2.	Facciate a doppia parete.....	" 123
6.2.2.3.	Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili.....	" 123
6.2.2.4.	Facciate a doppia parete ventilate ispezionabili.....	" 124
6.2.2.5.	Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.....	" 124
6.2.3.	Reazione al fuoco.....	" 125
6.2.4.	Esodo degli occupanti e sicurezza delle squadre di soccorso.....	" 126
6.2.5.	Fasce di separazione tra i compartimenti.....	" 127
6.2.5.1.	Fasce di separazione orizzontale.....	" 127
6.2.5.2.	Fasce di separazione verticale.....	" 128
6.2.6.	Facciate formanti un diedro (a contatto o no).....	" 128
6.3.	La RTV «Chiusure d'ambito degli edifici civili».....	" 129
6.3.1.	Definizioni.....	" 130
6.3.2.	Classificazione.....	" 131
6.3.3.	Reazione al fuoco.....	" 132
6.3.3.1.	Classificazione dei materiali in gruppi.....	" 133
6.3.4.	Resistenza al fuoco e compartimentazione.....	" 134
6.3.4.1.	Copertura.....	" 134
6.3.4.2.	Facciata semplice e <i>curtain walling</i>	" 135
6.3.4.3.	Facciata a doppia pelle ventilata.....	" 135
6.3.4.4.	Presenza di combustibili.....	" 136
6.3.5.	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	" 136
6.3.6.	Realizzazione di fasce di separazione.....	" 136
6.3.6.1.	Caratteristiche.....	" 137
6.3.6.2.	Geometria.....	" 137
6.3.7.	Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.....	" 138
7.	I VANI DEGLI ASCENSORI	" 140
7.1.	Premesse.....	" 140
7.2.	La regola tecnica del D.M. 15 settembre 2005.....	" 141
7.2.1.	Tipi di vano di corsa.....	" 143

7.2.1.1.	Vano aperto	p.	143
7.2.1.2.	Vano protetto	"	143
7.2.1.3.	Vano a prova di fumo	"	143
7.2.1.4.	Vano per ascensore antincendio	"	144
7.2.1.5.	Vano per ascensore di soccorso	"	145
7.2.2.	Altre prescrizioni	"	146
7.2.2.1.	Accessi	"	146
7.2.2.2.	Aerazione	"	147
7.2.2.3.	Protezione attiva	"	147
7.2.2.4.	Divieti, limitazioni e condizioni di esercizio	"	147
7.3.	La RTV «vani degli ascensori»	"	148
7.3.1.	Prescrizioni comuni	"	149
7.3.2.	Vani aperti (tipo SA)	"	150
7.3.3.	Vani protetti (tipo SB)	"	151
7.3.4.	Vani a prova di fumo (tipo SC)	"	151
7.3.5.	Vani per ascensori antincendio (tipo SD)	"	151
7.3.6.	Vani per ascensori di soccorso (tipo SE)	"	152
8.	GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE	"	154
8.1.	Premessa	"	154
8.2.	Impianti per la produzione di calore alimentati a gas	"	155
8.3.	Definizioni	"	157
8.4.	Centrali termiche installate in locale inserito nella volumetria del fabbricato	"	161
8.4.1.	Disposizioni comuni	"	161
8.4.2.	Disposizioni complementari	"	163
8.4.3.	Disposizioni generali	"	165
8.4.4.	Ubicazione	"	165
8.4.5.	Caratteristiche costruttive	"	166
8.4.6.	Aperture di aerazione	"	167
8.4.7.	Accesso	"	168
9.	GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	"	170
9.1.	Premessa	"	170
9.2.	Campo di applicazione	"	172
9.3.	Definizioni	"	172
9.4.	Requisiti tecnici	"	173
9.5.	Documentazione e verifiche	"	177
9.6.	Segnaletica di sicurezza	"	177
9.7.	Impianti esistenti	"	178

10. LE INFRASTRUTTURE	
PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	p. 179
10.1. Premessa	" 179
10.2. La legislazione italiana e europea	" 180
10.3. Campo di applicazione	" 182
10.4. Definizioni	" 182
10.5. Sistemi e modi di ricarica	" 183
10.6. Obiettivi di sicurezza antincendio	" 185
10.7. Sistema di ricarica dei veicoli elettrici	" 186
10.7.1. Stazione di ricarica	" 186
10.7.2. Connessione fra stazione di ricarica e veicolo	" 187
10.7.3. Veicolo elettrico	" 187
10.8. Indicazioni per le autorimesse pubbliche	" 188
10.9. Infrastrutture di ricarica esistenti	" 188
10.10. Documentazione tecnica e verifiche	" 188
11. LE AUTORIMESSE	" 190
11.1. Premessa	" 190
11.2. Autorimesse «esistenti»	" 191
11.3. Autorimesse con superficie superiore a 300 m ²	" 192
11.3.1. Definizioni	" 193
11.3.2. Classificazioni	" 194
11.3.3. Valutazione del rischio di incendio	" 195
11.3.4. Strategia antincendio	" 196
11.3.5. Reazione al fuoco	" 196
11.3.6. Resistenza al fuoco	" 197
11.3.7. Compartimentazione	" 197
11.3.8. Esodo	" 199
11.3.9. Gestione della sicurezza antincendio	" 201
11.3.10. Controllo dell'incendio	" 202
11.3.11. Rivelazione ed allarme	" 203
11.3.12. Controllo di fumi e calore	" 204
11.3.13. Operatività antincendio	" 206
11.3.14. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 207
11.3.15. Metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio	" 207
11.4. Autorimesse con superficie non superiore a 300 m ²	" 210
11.4.1. Classificazione delle «autorimesse sotto soglia»	" 211
11.4.2. Requisiti minimi	" 211
11.4.2.1. Resistenza al fuoco	" 211
11.4.2.2. Esodo	" 212
11.4.2.3. Comunicazioni	" 212

	11.4.2.4. Controllo dell'incendio	p.	212
	11.4.2.5. Smaltimento fumi e calore.....	"	213
	11.4.2.6. Accesso da montauto	"	213
	11.4.2.7. Impianti tecnologici e di servizio.....	"	213
	11.4.3. Gestione della sicurezza.....	"	214
	11.4.4. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio	"	214
12.	LE DISPOSIZIONI PENALI	"	215
	12.1. Premessa.....	"	215
	12.2. Omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo	"	216
	12.3. Le principali disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi	"	219
	12.3.1. Le figure coinvolte nei procedimenti.....	"	219
	12.3.2. Codice penale	"	220
	12.3.3. Norme in materia di procedimento amministrativo.....	"	222
	12.3.4. Funzioni e compiti dei Vigili del fuoco	"	222
	12.3.5. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa	"	223
	12.3.6. Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	"	223
	12.4. La disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	"	223
	12.4.1. Dettagli della procedura.....	"	224
	12.4.2. Le competenze dei vigili del fuoco e i rapporti con gli altri organi di PG.....	"	226
	12.4.3. Disposizioni penali e sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.....	"	227
	12.4.3.1. Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti	"	227
	12.4.3.2. Sanzioni per i preposti	"	232
	12.4.3.3. Sanzioni per i lavoratori.....	"	233
	12.4.3.4. Sanzioni per i progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori.....	"	234
	12.5. La vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi	"	234
	12.5.1. Competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi	"	234
	12.5.2. La vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008.....	"	236
	12.5.3. I controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	"	236

13. TERMINI E DEFINIZIONI	p.	238
13.1. Premessa	"	238
13.2. Termini e definizioni	"	238
13.3. Sigle e acronimi	"	255
13.4. Abbreviazioni	"	258
14. BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI	"	259
14.1. Riferimenti	"	259
14.2. Testi	"	263
14.3. Sitografia	"	263
15. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	264
15.1. Contenuti della WebApp	"	264
15.1.1. Normativa di riferimento riportata nella WebApp	"	264
15.1.2. Modulistica di prevenzione incendi riportata nella WebApp	"	270
15.2. Requisiti hardware e software	"	271
15.3. Attivazione della WebApp	"	271

PREFAZIONE

Il disastro della *Grenfell Tower* di Londra del 14 giugno 2017, nel quale si contarono 72 vittime e successivamente l'incendio della Torre dei Moro di Milano avvenuto il 29 agosto 2021, hanno messo in luce alcune criticità sulle misure di prevenzione e protezione antincendi, con particolare riferimento alle facciate degli edifici civili di grande altezza. Il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate è stato affrontato, per la prima volta in Italia nel 2010, attraverso l'emanazione di una guida tecnica, successivamente aggiornata nel 2013. È con il D.M. 25 gennaio 2019 che la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione diventa cogente in quanto disposto da un provvedimento normativo.

Oltre a introdurre questa importante disposizione, il D.M. 25 gennaio 2019, entrato in vigore il 6 maggio 2019, ha aggiornato il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante «*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*», prevedendo anche per gli edifici di civile abitazione l'obbligo di predisporre il sistema di «*gestione della sicurezza antincendio*» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all'altezza antincendi. Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, indicava, infatti, misure di carattere unicamente tecnico, come la resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, la compartimentazione, l'accessibilità, gli impianti antincendio, ecc., mentre non trattava argomenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio.

Il D.M. n. 246/1987, resta comunque una norma piuttosto datata e, pur se recentemente integrata dal D.M. 25 gennaio 2019, appare insufficiente per rispondere a tutte le esigenze connesse con l'evoluzione tecnologica che negli ultimi tempi ha interessato gli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento agli edifici di grande altezza.

In maniera più adeguata, tenuto conto dei progressi raggiunti nel campo della sicurezza antincendi, il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 cerca di fornire un approccio più flessibile e prestazionale nell'applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, allargando il campo di applicazione anche agli edifici di civile abitazione con l'emanazione della nuova regola tecnica verticale approvata con D.M. 19 maggio 2022, che viene trattata ponendo l'attenzione sulle principali novità introdotte rispetto a quanto previsto dalla regola tecnica tradizionale di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246.

Nel testo vengono sviluppati i vari aspetti riguardanti la sicurezza antincendio negli edifici civili, partendo dalla disamina dell'attuale quadro normativo sulla regolamenta-

zione tecnica di prevenzione incendi, le regole tecniche cogenti e le norme volontarie di tipo orizzontale e verticale, ponendo l'attenzione sulle novità introdotte sui criteri tecnici generali di prevenzione incendi attraverso l'emanazione dei tre decreti che andranno a sostituire il D.M. 10 marzo 1998.

Viene inoltre fornita una sintesi sul regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e al D.M. 7 agosto 2012, con la disamina delle procedure e le modalità di presentazione delle domande e della modulistica da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni.

Vengono esaminate le disposizioni contenute nella RTV «*Chiusure d'ambito degli edifici civili*», approvata con D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 7 luglio 2022, applicabile nella progettazione delle attività con il Codice di prevenzione incendi, nonché quelle della guida tecnica sulle facciate negli edifici civili, da tenere come riferimento nella progettazione degli edifici di civile abitazione secondo il D.M. 16 maggio 1987, n. 246. Quest'ultima sarà sostituita dal nuovo decreto ministeriale, applicabile a tutti gli edifici civili, relativo ai «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche di cui al D.M. 03/08/2015*», che diverrà cogente dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'ambito dell'edificio di civile abitazione, costituente l'attività principale, possono essere presenti altre attività soggette in relazione ai valori di soglia stabiliti nell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, come, ad esempio, un'autorimessa condominiale e un impianto centralizzato per la produzione di calore. Se l'impianto è alimentato GPL potrà essere prevista anche l'installazione di un deposito di GPL in serbatoi fissi.

Oltre a queste potrebbero essere presenti altre attività soggette o anche non soggette. Sono a tal fine esaminati, nel testo, gli adempimenti connessi con l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti di climatizzazione, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc., i quali, pur non soggetti, possono determinare una modifica ai fini della sicurezza antincendio di tipo rilevante con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (con presentazione della Scia o, in caso di aggravio di rischio, di un nuovo esame progetto) oppure non rilevante o non sostanziale (documentate al Comando del Vigili del fuoco all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).

Sono infine trattati gli argomenti relativi alla disciplina sanzionatoria, alla vigilanza ispettiva e alle disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi, che possono essere riferite alle attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, così come alle attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

A tal proposito occorre tenere presente che l'amministratore di un edificio condominiale di civile abitazione soggetto a controllo riveste il ruolo di responsabile dell'attività, al quale compete l'attuazione di tutti gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal

LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

1.1. Premessa

In Italia, a differenza della gran parte degli altri Paesi, sia il servizio di soccorso in caso di incendio, sia la predisposizione delle norme tecniche di prevenzione incendi, sia la verifica del rispetto delle norme stesse sono demandate ad un'unica struttura, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale, come stabilito dall'articolo 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale.

1.2. Le norme tecniche di prevenzione incendi

Nell'ambito della normativa in materia di prevenzione incendi, gli atti aventi rilevanza giuridica possono assumere in generale la forma di:

- **Leggi:** atti normativi approvati dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.
- **Decreti legislativi:** atti normativi aventi efficacia di legge, adottati dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
- **Decreti del Presidente della Repubblica:** atti del potere esecutivo che hanno funzione esplicativa e complementare della legge della quale costituiscono regolamento. I regolamenti sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla legge.
- **Decreti ministeriali:** atti che possono regolare il funzionamento interno possono anche regolare rapporti con terzi. Nel campo della prevenzione incendi, con de-

¹ Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*» (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 – S.O. n. 83), è stato modificato prima dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), entrato in vigore l'8 luglio 2017 e successivamente dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 6 novembre 2018), entrato in vigore il 21 novembre 2018.

creti del ministero dell'interno vengono approvate le regole tecniche di prevenzione incendi, di norma contenute come allegati agli stessi.

- **Circolari ministeriali:** sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli uffici dipendenti, nei confronti dei quali esercitano una funzione direttiva, e non hanno efficacia vincolante né possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione.

Oltre alle fonti sopra indicate, su vari argomenti possiamo avere anche **note ministeriali** di risposta a singoli **quesiti di prevenzione incendi**, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.

1.2.1. Evoluzione delle norme di sicurezza antincendio

Tra le norme di sicurezza più datate e tuttora in vigore, pur con le varie modifiche apportate, possiamo citare il D.M. 31 luglio 1934 relativo agli oli minerali e il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*) che disciplina le attività di vendita, depositi, stabilimenti ed impianti che trattano sostanze esplosive.

Fino a qualche tempo fa, nel campo delle norme di sicurezza di prevenzione incendi, si è fatto molto ricorso alle circolari emanate dal Ministero dell'interno, pur se questi tipi di provvedimento dovrebbero avere efficacia vincolante solo nei confronti di soggetti interni all'Amministrazione. A tal fine si citano provvedimenti utilizzati per molto tempo come ad esempio la Circolare n. 16/1951 sui locali di pubblico spettacolo, la Circolare n. 74/1956 tutt'ora in vigore per la parte relativa ai depositi di gpl in bombole, la Circolare n. 99/1964 sui depositi di ossigeno liquido tutt'ora in vigore, la Circolare n. 75/1967 sui grandi magazzini, la Circolare n. 68/1969 e n. 73/1971 sugli impianti termici alimentati rispettivamente a gas e a combustibile liquido, la Circolare n. 31/1978 sui gruppi elettrogeni, la Circolare n. 91/1961 sulla resistenza al fuoco, ecc.. In tempi più recenti lo schema di regola tecnica di prevenzione incendi si è sempre più perfezionato e attualmente è approvata come allegato di decreto del Ministero dell'interno.

Le cosiddette **norme orizzontali** possono trattare argomenti di carattere generale come regolamenti di prevenzione incendi, termini e definizioni, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, impianti di protezione attiva, ecc., mentre le **norme verticali** sono specifiche per una determinata attività, come ad esempio locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, ospedali, uffici, autorimesse, edifici di civile abitazione, gruppi elettrogeni, impianti termici, depositi di gpl, distribuzione carburanti, ecc..

1.2.2. Regole tecniche cogenti e norme volontarie

Molto spesso, nella dizione comune si utilizzano indistintamente i termini relativi a norme o regole tecniche di prevenzione incendi.

Vediamo di seguito le definizioni più precise associate a tale terminologia:

IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

2.1. Premessa

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2011. Tale provvedimento è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo secondo i seguenti principi:

- proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
- eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.;
- estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni, certificazioni rilasciate da tecnici abilitati e professionisti antincendio;
- informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il nuovo regolamento tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della normativa sullo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Inoltre, tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l'individuazione delle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, l'articolo 19, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., come sostituito con l'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L'amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, l'interessato conformi alla normativa entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni.

2.2. Le procedure di prevenzione incendi

Le funzioni e i compiti dei vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi, alle relative disposizioni attuative e agli obblighi a carico dei responsabili delle attività sono stabilite dall'articolo 16, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018.

Le procedure previste dal D.Lgs. n. 139/2006 riguardano le cosiddette *attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*, cioè quelle ritenute più pericolose in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Attualmente sono individuate con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che dovrebbe essere uno dei decreti citati all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii.. I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, i quali provvedono:

- all'esame dei progetti di nuove attività e di modifiche ad attività esistenti;
- all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività;
- all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche;
- all'istruttoria dei progetti di deroga;
- all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
- alle ulteriori verifiche ed esami previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Il D.P.R. n. 151/2011, ha previsto all'articolo 2, comma 7, che, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione da allegare, sarebbero state disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'interno. A tal fine, a distanza di circa un anno dalla pubblicazione del regolamento, è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*», entrato in vigore il 27 novembre 2012, abrogando il D.M. 7 maggio 1998 che fino ad allora, anche in via transitoria, continuava a regolamentare le modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi.

Una delle principali novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2012, è rappresentata dall'introduzione di un Codice di «*sottoclassificazione*» che necessario per individuare in modo univoco una specifica attività. Infatti, l'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 aveva determinato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi suddividendole nelle categorie A, B o C e inserendo sotto le stesse voci anche tipologie di attività diverse, come ad esempio la n. 75 che comprende sia le autorimesse, sia il ricovero di natanti ed aeromobili sia i depositi di mezzi rotabili. In tal caso, una definizione desunta dall'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 del tipo «75B», non è sufficiente a definire in modo univoco l'attività che si vuole prendere in considerazione in quanto avrebbe ricompreso sia le autorimesse da 1.000 a 3.000 m², sia il ricovero di natanti ed aeromobili da 500 a 1000 m².

LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

3.1. Premesse

La sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione è disciplinata dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante «*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*» (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) è entrato in vigore il 12 luglio 1987 (quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*). Il decreto è stato modificato e integrato dal D.M. 15 settembre 2005, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*» e dal D.M. 25 gennaio 2019, recante «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*».

In particolare, il D.M. 15 settembre 2005 ha abrogato e sostituito tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia di vani degli ascensori e, per quanto concerne gli edifici di civile abitazione, ha modificato il punto 2.5 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, prescrivendo che il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (in vano aperto, protetto, a prova di fumo come riportato nella tabella A del decreto) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti. Il D.M. 25 gennaio 2019, invece, ha introdotto anche per gli edifici di civile abitazione, con l'articolo 9-bis, l'obbligo di predisporre il sistema di «*Gestione della Sicurezza Antincendio*» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all'altezza antincendi degli edifici, trattato al capitolo 4.

Si deve tener presente che il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, pur modificato e integrato dal D.M. 25 gennaio 2019, è una norma piuttosto datata e, quindi non sempre adeguata a fornire risposte a tutte le esigenze connesse con l'evoluzione tecnologica che negli ultimi tempi ha interessato gli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento agli edifici di grande altezza e complessità. A causa della vetustà del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, i vari argomenti sono trattati in maniera diversa, talvolta anche lacunosa, rispetto alle regole tecniche di prevenzione incendi emanate successivamente.

In maniera più adeguata, il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 cerca di fornire un approccio più flessibile e prestazionale nell'applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, allargando il campo di applicazione anche agli edifici di civile abitazione con l'emanazione della nuova regola tecnica verticale

Resta ferma, comunque, la possibilità di avanzare domanda di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e tenendo conto dei chiarimenti forniti con la lettera circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 sui criteri di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2.5.1 del capitolo 2.

3.2. Proroghe connesse con lo stato di emergenza da Covid-19

La Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione con modificazioni del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*», con l'articolo 3-bis «*Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza*» ha modificato il comma 2 e ha introdotto il comma 2-sexies all'articolo 103 «*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*» del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo 103, comma 2, stabilisce che «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [...]*». L'articolo 103, comma 2-sexies, ha esteso la validità anche ai certificati, attestati, ecc. di cui sopra, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125) che non erano stati rinnovati.

Come indicato nelle note DCPREV prot. n. 16655 del 9 dicembre 2020 e n. 4629 del 23 marzo 2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii..

Per quanto concerne gli edifici di civile abitazione di cui al numero 77 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, precedentemente compresi al n. 94 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 e in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011), il termine di scadenza per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico di cui all'articolo 11, comma 6, lettera c), del D.P.R. n. 151/2011, originariamente fissato al 7 ottobre 2021, è da intendersi prorogato a 90 giorni¹ successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

¹ La proroga è fino al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022). Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

4.1. Premessa

Il D.M. 25 gennaio 2019, recante «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*», entrato in vigore il 6 maggio 2019, ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione, con l'introduzione dell'articolo 9-bis, l'obbligo di predisporre il sistema di «*gestione della sicurezza antincendio*» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all'altezza antincendi.

Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, per gli edifici di civile abitazione indicava, infatti, misure di carattere unicamente tecnico, come la resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, la compartimentazione, l'accessibilità, gli impianti antincendio, ecc., mentre non trattava argomenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio. In ogni caso bisogna tener conto che già il D.P.R. n. 151/2011 stabilisce per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche non luoghi di lavoro rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, gli obblighi gestionali inerenti al controllo, la manutenzione, l'informazione sui rischi di incendio e sulle misure di prevenzione e protezione, le procedure da attuare in caso d'incendio, ecc.. Infatti, l'articolo 6 del D.P.R. n. 151/2011, per quanto concerne gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, stabilisce che i responsabili di attività soggette a controllo di prevenzione incendi, non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando dei Vigili del fuoco nel certificato di prevenzione incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 151/2011.

Inoltre, hanno l'obbligo di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I suddetti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e l'attività di informazione, devono essere annotati in un apposito registro dei controlli¹ a cura

¹ L'articolo 6 prescrive che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, non rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza an-

dei responsabili dell'attività, che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del fuoco.

4.2. Funzioni, compiti e misure gestionali

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio. L'articolo 9-*bis* introdotto dal D.M. 25 gennaio 2019 ribadisce, anche se non era necessario in quanto già stabilito al punto 1.1 dell'allegato al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che l'**altezza antincendi** dell'edificio (h) è quella di cui al D.M. 30 novembre 1983, che come noto è diversa rispetto alla definizione riportata nel Codice di prevenzione incendi. Il citato articolo 9-*bis*, inoltre, individua varie figure con specifici compiti e misure gestionali previste in base al **livello di prestazione** (L.P.) dell'edificio, come di seguito elencate.

- **Responsabile dell'attività:** individuato di norma nell'amministratore di condominio, ove previsto;
- **Occupanti:** intesi, secondo la definizione riportata sul Codice di prevenzione incendi, come persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. Gli occupanti sono tenuti a rispettare quanto specificamente previsto dal responsabile dell'attività sia in «*condizioni ordinarie*» sia in «*condizioni di emergenza*»;
- **Misure standard da attuare in caso d'incendio:** previste in maniera generica per il livello di prestazione 0;
- **Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA):** insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza, previste a partire dal livello 1;
- **Misure antincendio preventive:** misure tecnico-gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio previste a partire dal livello 1;
- **Pianificazione dell'emergenza:** prevedono procedure specifiche di attivazione in caso di emergenza, istruzioni, informazioni, accorgimenti comportamentali previste a partire dal livello 1;

incendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro. Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che in passato, ha generato confusione, tra l'altro, sulla tenuta del cd. «*registro dei controlli*».

LA RTV «EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE»

5.1. Premessa

Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, è una norma piuttosto datata e, pur se recentemente è stata modificata e integrata dal D.M. 25 gennaio 2019, appare tuttavia insufficiente per rispondere a tutte le esigenze connesse con l'evoluzione tecnologica che negli ultimi tempi ha interessato gli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento agli edifici di grande altezza e complessità. In maniera più adeguata, tenuto conto dei progressi raggiunti nel campo della sicurezza antincendi, il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 cerca di fornire un approccio più flessibile e prestazionale nell'applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Nei paragrafi che seguono è descritta la nuova regola tecnica verticale relativa agli edifici di civile abitazione di cui al D.M. 19 maggio 2022, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», ponendo l'attenzione sulle principali novità introdotte rispetto a quanto previsto dalla regola tecnica tradizionale di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246.

In questo capitolo, per semplicità, si è utilizzato l'acronimo «*RTO*» (regola tecnica orizzontale) per indicare i capitoli della Sezione G (*Generalità*) e della Sezione S (*Strategia antincendio*) di cui all'Allegato 1 del D.M. 3 agosto 2015 (*Codice di prevenzione incendi*) e «*RTV*» per indicare la regola tecnica verticale «*Edifici di civile abitazione*» di cui al Capitolo V.14 del Codice. Inoltre, sono utilizzate locuzioni come «*edifici oltre, fino a... metri*» intendendole associate alla corrispondente altezza antincendio degli edifici del D.M. 30 novembre 1983 o del Codice, riferite rispettivamente al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, e alla RTV.

5.2. Campo di applicazione

La RTV del Codice comprende gli «*edifici destinati prevalentemente a civile abitazione*» di altezza antincendio superiore a 24 m, mentre il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, include anche quelli con altezza antincendio da 12 e 24 m. Inoltre, bisogna tenere conto della diversa definizione di altezza antincendi del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, il quale fa riferimento al D.M. 30 novembre 1983, mentre quella contenuta nel Codice coincide con

la massima quota dei piani dell'attività. Infine, il Codice, nell'individuare con maggiore precisione l'attività oggetto di regola tecnica, ha aggiunto la parola «prevalentemente» destinati a civile abitazione per intendere che all'interno dell'edificio possono essere incluse anche aree destinate a piccole attività di tipo civile come, ad esempio, attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc., che peraltro rappresenta una situazione già di prassi considerata da molto tempo.




Figura 5.1. Altezza antincendi secondo il D.M. 3 agosto 2015 e secondo il D.M. 30 novembre 1983

5.3. Classificazioni

Nel Codice, gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani (altezza antincendi) «*h*» come riportato in tabella 5.1.

Tabella 5.1. Classificazione degli edifici di civile abitazione in relazione ad «*h*»

Classificazione	Descrizione
HC	$h \leq 32$ m
HD	$h \leq 54$ m
HE	$h \leq 80$ m
HF	$h > 80$ m

Inoltre, il Codice fornisce ulteriori classificazioni in funzione delle aree e dei depositi e altri locali, come riportato nelle tabelle 5.2 e 5.3.

Tabella 5.2. Classificazione delle aree

Classificazione	Descrizione
TA	Unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, ...)

LE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI

6.1. Premessa

Il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili è stato affrontato, per la prima volta in Italia con la Lettera circolare n. 5643 del 31 marzo 2010, attraverso una guida tecnica, riferita agli edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 m, la quale è stata successivamente sostituita da una nuova guida tecnica allegata alla Lettera circolare prot. n. 5043 del 15 aprile 2013. La suddetta circolare, pur raccomandandone l'utilizzo, fa presente che la guida, anche in attesa di ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo, mantiene lo status di «*Documento volontario di applicazione*». È precisato, inoltre, che l'applicazione di tale documento normativo non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.¹

Il disastro dell'incendio della Grenfell Tower di Londra del 14 giugno 2017, nel quale si contarono 72 vittime e successivamente l'incendio della Torre dei Moro di Milano avvenuto il 29 agosto 2021, hanno messo in luce alcune criticità sulle misure di prevenzione e protezione antincendi, con particolare riferimento alle chiusure d'ambito degli edifici civili di grande altezza.

È con il D.M. 25 gennaio 2019 che la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione diventa cogente in quanto disposto da un provvedimento normativo. Infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto, stabilisce che per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate devono essere valutati avendo come obiettivi quelli di limitare la probabilità di propagazione di un incendio avente origine sia interna all'edificio, sia esterna. Inoltre, in caso d'incendio, deve essere perseguito l'obiettivo di evitare o limitare la caduta di parti di facciata, come ad esempio frammenti di vetri o di altri materiali, che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti e l'intervento dei soccorritori.

¹ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2, comma 1, lettera z) «*linee guida*»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*» allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 può costituire un utile riferimento progettuale.

Le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle stesse. Tali disposizioni non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali alla data del 6 maggio 2019 siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla stessa data siano già in possesso dei previsti atti abilitativi.

Nei successivi paragrafi si effettuerà una disamina delle disposizioni contenute nella guida tecnica sulle facciate negli edifici civili, da tenere come riferimento nella progettazione degli edifici di civile abitazione secondo il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 e ss.mm.ii. e la RTV «*Chiusure d'ambito degli edifici civili*», approvata con D.M. 30 marzo 2022, applicabile alle chiusure d'ambito degli «*edifici civili*», intendendo in tal modo non solamente quelli adibiti a civile abitazione, ma più in generale anche quelli destinati a strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, ecc., nella progettazione con il Codice di prevenzione incendi.

Infine, nella riunione dell'11 maggio 2022, il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha approvato lo schema del nuovo decreto ministeriale recante «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche di cui al D.M. 03/08/2015*». L'allegato A al decreto fornisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili di altezza antincendi superiore a 12 m, non discostandosi sostanzialmente dal testo della guida tecnica del 2013. In particolare, sono stati eliminati i riferimenti alla classificazione italiana di reazione al fuoco (classe 1), lasciando solamente quelli in base al sistema di classificazione europeo (classe B-s3,d0) ed è stato specificato che, analogamente a quanto previsto dal Codice, il documento si applica a tutti gli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, ecc.). Naturalmente, dalla data di entrata in vigore del decreto a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* l'applicazione di tali disposizioni diverrà cogente.

6.2. Le facciate degli edifici civili non soggetti al Codice di prevenzione incendi

Con Lettera circolare prot. n. 5043 del 15 aprile 2013 è stata aggiornata la guida tecnica sui «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*», sostituendo la

I VANI DEGLI ASCENSORI

7.1. Premesse

I requisiti di sicurezza antincendio richiesti per i vani degli ascensori installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono trattati nel D.M. 15 settembre 2005 se installati in attività che adottano regole tecniche di tipo «*tradizionale*», mentre si deve fare riferimento alla «*RTV Vani degli ascensori*» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. per le attività per le quali si deve o si intende applicare il «*Codice di prevenzione incendi*».

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151, dalla data della sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, i «*vani degli ascensori*» non costituiscono più attività soggetta a controllo dei Vigili del fuoco in quanto non ricompresi nell'elenco dell'allegato I al decreto. Precedentemente erano ricompresi nel vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 al n. 95 «*Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497*».

Il progettista dovrà comunque tenere conto della presenza di tali installazioni nella progettazione antincendio delle attività nuove o nell'eventualità di nuove installazioni o modifiche dei suddetti impianti nelle attività esistenti. In tal caso, qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l'esame del progetto (solo per le attività di categoria B e C) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, a lavori ultimati, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività prima dell'inizio dell'attività. Qualora invece non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti dell'attività soggetta, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia. In caso di presentazione della Scia senza preventiva approvazione del progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio. Il corrispettivo da pagare, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, sarà quello relativo all'attività principale alla quale è a servizio l'impianto di sollevamento.

Il D.M. 15 settembre 2005, recante «*regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*» (G.U. n. 232 del 5 ottobre 2005) abroga e sostituisce con l'allegata regola tecnica tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in mate-

ria. Inoltre, modifica i punti relativi agli ascensori, ascensori antincendio e montalettighe utilizzabili in caso di incendio delle regole tecniche di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246 «*edifici di civile abitazione*», al D.M. 9 aprile 1994 «*attività ricettive turistico-alberghiere*» e al D.M. 18 settembre 2002 «*strutture sanitarie*». La regola tecnica si riferisce ai vani degli impianti di sollevamento, i quali possono rappresentare una via preferenziale di propagazione dell'incendio e per questo motivo devono essere progettati in modo da limitare la propagazione dei prodotti della combustione nei vari ambiti collegati.

In relazione alle pareti del vano di corsa la regola tecnica distingue tre tipi di impianti di sollevamento: in vano aperto, in vano protetto e in vano a prova di fumo. Ulteriori requisiti rispetto a questi ultimi definiscono inoltre gli ascensori in vani di corsa per ascensore antincendio e in vani di corsa per ascensore di soccorso.

Come si è detto, per le attività per quali si deve o si intende applicare il «*Codice di prevenzione incendi*» è necessario fare riferimento allo specifico capitolo V.3. In generale, le suddette disposizioni di prevenzione incendi riguardano i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette. Le prescrizioni tecniche o impiantistiche relative al macchinario e agli impianti di sollevamento sono rimandate alle norme tecniche di settore (UNI EN 81/72, UNI EN 81/73, ecc.). Per vani degli ascensori devono intendersi i locali macchinario, i locali pulegge di rinvio, i vani di corsa, le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

Nei successivi paragrafi vengono esaminate le principali misure di sicurezza antincendi dei vani degli ascensori riferite, in modo alternativo, rispettivamente alla progettazione delle attività soggette con regole tecniche di tipo tradizionale o del Codice di prevenzione incendi.

7.2. La regola tecnica del D.M. 15 settembre 2005

Prima dell'entrata in vigore del D.M. 15 settembre 2005 non esisteva una vera e propria regola di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento. Il riferimento normativo per gli ascensori ed i montacarichi era costituito dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, recante «*Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato*» (G.U. n. 298 del 16 novembre 1963) che però tratta l'aspetto relativo ai requisiti di prevenzione incendi dei vani degli impianti di sollevamento in maniera generica.

Si deve comunque tenere presente che il D.M. 15 settembre 2005 riguarda i «*vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*» e quindi deve essere applicato, in questi casi, alle attività soggette di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che ha sostituito quelle di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. A tal proposito, in merito ai richiami, specifici o generici, alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nelle regole tecniche preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, sono stati forniti chiarimenti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013 ritenendo che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudi-

GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE

8.1. Premessa

Le disposizioni antincendio inerenti agli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso sono attualmente disciplinate dal D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi*» e dal D.M. 28 aprile 2005, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi*», rispettivamente per quanto concerne gli impianti alimentati a gas e a combustibili liquidi.

Per la progettazione antincendio degli impianti alimentati a combustibile solido, i quali non sono dotati di una regola tecnica specifica di prevenzione incendi, il progettista dovrà utilizzare i criteri generali di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, o potrà utilizzare ugualmente il citato D.M. 28 aprile 2005 relativo agli impianti alimentati da combustibili liquidi, limitatamente agli aspetti di ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione¹.

Il D.M. 8 novembre 2019 ha sostituito il D.M. 12 aprile 1996 il quale, a sua volta, aveva sostituito le norme di cui alla vecchia circolare ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969, recante «*Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete*», mentre il D.M. 28 aprile 2005 ha sostituito la vecchia Circolare ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971, recante «*Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi*».

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151, dalla data della sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, gli «*impianti per la produzione di calore*» sono stati ricompresi al punto 74 dell'allegato I al decreto senza differenze nella definizione rispetto al precedente elenco delle attività soggette. Pertanto, vi è una perfetta corrispondenza tra l'attività n. 74 del D.P.R. n. 151/2011 e la n. 91 del

¹ Il riferimento alla possibilità di utilizzare il D.M. 28 aprile 2005 è riportato sulla Lettera circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012 «*Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione*» relativamente agli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW.

D.M. 16 febbraio 1982. In questo caso non vi sono, quindi, nuove attività introdotte dall'Allegato I né nuovi adempimenti connessi con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011.

Relativamente agli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività **74.1.A** (fino a 350 kW), **74.2.B** (oltre 350 kW e fino a 700 kW) e **74.3.C** (oltre 700 kW) dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Tabella 8.1. Attività n. 74 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

8.2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas

Come si è detto, il D.M. 8 novembre 2019 ha sostituito il D.M. 12 aprile 1996 il quale, a sua volta, aveva sostituito le norme di cui alla vecchia Circolare ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969, recante «*Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete*». Nessuno di questi provvedimenti ha previsto norme transitorie per le attività esistenti e pertanto, agli impianti esistenti già in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, nemmeno in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW. L'obbligo di adeguamento sussiste in caso di successivi aumenti della portata termica o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al 20% o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW. In questi casi, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono essere attivati i relativi procedimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

La precedente normativa era stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi chiarimenti intervenuti attraverso risposte a quesiti e lettere circolari ministeriali. In tal modo la nuova regola tecnica di cui al D.M. 8 novembre 2019, oltre ad aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi, ha anche provveduto a recepire i suddetti chiarimenti inserendoli in maniera organica nel testo normativo. Inoltre, la stesura della nuova regola tecnica sembra ispirarsi all'approccio utilizzato nella redazione del Codice di prevenzione incendi, pur se gli impianti di produzione del calore non rientrano nel campo di applicazione dello stesso. In tale ottica, infatti, si può intravedere il tentativo di disporre di un testo unico con il recepimento degli innumerevoli chiarimenti e lettere circolari che si erano succedute nel tempo, nell'intento di semplificare in questo modo la normativa di prevenzione incendi. Inoltre, la nuova regola tecnica appare meno prescrittiva della precedente e più flessibile con la possibilità di scelta fra diverse soluzioni con l'intento di ridurre il ricorso alle procedure di deroga. La norma appare più sostenibile e proporzionata al rischio reale, garantendo comunque un pari livello di sicurezza. Infine, con l'obiettivo

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

9.1. Premessa

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco in quanto non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo di prevenzione incendi potrebbe comportare una modifica la cui gestione è regolamentata dal D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 e dal D.M. 7 agosto 2012, i quali hanno previsto adempimenti differenziati in caso di modifiche:

- «*non sostanziali*» (è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico);
- «*con variazione*» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività);
- «*con aggravio*» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare un nuovo esame progetto).

La valutazione della tipologia di modifica e in particolare di quelle con aggravio di rischio correlata all'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi deve essere effettuata dal progettista attraverso la valutazione del rischio tesa ad individuare le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. Nell'ambito di tali valutazioni il professionista potrà tener conto delle soluzioni tecniche contenute nelle note DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, recante «*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012*» e n. 6334 del 4 maggio 2012, recante «*Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 [...]*», pur se le stesse non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive.

Come si è detto, l'installazione di un impianto fotovoltaico può comportare per l'attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. Nel valutare tale eventuale «*aggravio di rischio*» devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti per consentire l'individuazione degli adempimenti previsti all'articolo 4, comma 6¹, del D.P.R. n. 151/2011:

¹ L'articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 in caso di modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di presentare nuova SCIA

- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione come, ad esempio, l'ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti per l'apertura degli evacuatori;
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento o estinzione di tetti combustibili;
- modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti, modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
- sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

Per «*impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi*» si intende un impianto incorporato nell'attività soggetta, indipendentemente dall'utilizzatore finale. La nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 ha chiarito che per «*incorporato*» si intende un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda, come illustrato a titolo di esempio esplicativo nel disegno, non in scala, in figura 9.1.




Figura 9.1. Impianto fotovoltaico incorporato in un'opera di costruzione

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio

ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

LE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

10.1. Premessa

Come per gli impianti fotovoltaici, le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011. Tuttavia, se una di queste infrastrutture viene installata in un'attività soggetta, può determinare una modifica ai fini della sicurezza antincendio, che può essere classificata come:

- **non rilevante**¹, nel caso di installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni della «*linea guida*», oppure esistenti se realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione «*Infrastrutture di ricarica esistenti*».
- **rilevante**², qualora le infrastrutture non siano realizzate in conformità alle indicazioni di cui sopra.

La linea guida è quella allegata alla circolare n. 2 DCPREV prot. n. 15000 del 5 novembre 2018 recante «*Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici*», con la quale sono state fornite indicazioni di prevenzione incendi per l'installazione di tali impianti destinati alla ricarica conduttiva dei veicoli elettrici targati,

¹ Modifica «*non rilevante*» o «*non sostanziale*» (articolo 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012): Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. In genere, per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività. In questo caso, per le installazioni di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, sarà sufficiente attenersi a quanto indicato circolare n. 2 DCPREV prot. n. 15000 del 5 novembre 2018. Tali modifiche devono essere documentate all'atto dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

² Modifica «*con variazione*» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 151/2011): L'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Nell'allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per tali modifiche deve essere presentata una nuova SCIA nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Nel caso in cui la modifica sia «*con aggravio*» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (articolo 3, comma 1, del D.P.R. 151/2011), ricorre l'obbligo di richiedere l'esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per tali modifiche deve essere presentato un nuovo esame progetto.

installati nell'ambito di attività, nuove o esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011. Tale provvedimento, pur non cogente, può costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio. Sono considerate esistenti le infrastrutture poste in funzione prima della data di emanazione della linea guida, pubblicata il 5 novembre 2018.

L'emanazione della linea guida si è resa necessaria tenendo conto del notevole incremento, negli ultimi tempi, del numero di veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica, installate sia in ambito pubblico sia privato e della necessità di valutare il rischio d'incendio e esplosione connesso a tali infrastrutture, in particolare se installate nell'ambito di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La linea guida riporta che, allo stato attuale, sulla base dei dati disponibili a livello nazionale ed internazionale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali. Il documento potrà comunque essere oggetto di revisione in relazione a eventuali nuove conoscenze che dovessero emergere soprattutto sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, elettrico ed urto. Infatti, dagli studi internazionali emerge che il problema principale in termini di rischio incendi per i veicoli elettrici risiede nel fenomeno del «*thermal runaway*». In particolare, le batterie agli ioni di litio possono presentare, in circostanze eccezionali, un repentino ed inarrestabile incremento della temperatura, in una sorta di reazione a catena che porta alla rottura dell'equilibrio termico del sistema e alla distruzione completa delle batterie e della vettura.

Il flusso di ioni di litio nelle batterie in uso (flusso da anodo a catodo) oppure nelle batterie in carica (flusso da catodo ad anodo) può surriscaldare la batteria fino a far reagire l'elettrolita con altri elementi chimici presenti, aumentando ulteriormente la temperatura fino a produrre gas che, aumentando la pressione interna, producono ulteriore calore. In condizioni normali questo aumento della temperatura è tenuto sotto controllo, ma in particolari condizioni o in presenza di gravi difetti di fabbricazione potrebbe attivarsi un effetto che può portare all'incendio o all'esplosione della batteria ed alla emissione di fumo dal pacco batterie. Fenomeni di instabilità termica possono essere innescati dall'abuso meccanico, elettrico e termico, oltre che da eventuali difetti di fabbricazione connessi con il sistema di separazione fra anodo e catodo, che dovrebbe evitare il verificarsi di cortocircuiti.

Il tema relativo ai rischi connessi con gli interventi di soccorso sui veicoli ibridi o elettrici è stato affrontato dai Vigili del fuoco attraverso la predisposizione di linee guida, tutt'ora in bozza, finalizzate a fornire i soccorritori idonee procedure d'intervento in queste tipologie di scenari.

10.2. La legislazione italiana e europea

Con vari provvedimenti, come quelli di seguito evidenziati, la legislazione europea e nazionale ha avviato un processo finalizzato alla riduzione della dipendenza dei trasporti dal petrolio incoraggiando lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

LE AUTORIMESSE

11.1. Premessa

Per molto tempo le disposizioni antincendio inerenti alle autorimesse sono state disciplinate dal D.M. 1° febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*», rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020. Questa regola tecnica, oggetto di numerose circolari e note di chiarimento succedute nel tempo, appariva ormai da tempo piuttosto vetusta e insufficiente per rispondere a tutte le esigenze connesse con l'evoluzione normativa, con particolare riferimento alle strutture di maggiore complessità, costringendo i progettisti a ricorrere sempre più frequentemente alle procedure di deroga.

A decorrere dal 19 novembre 2020, il D.M. 1° febbraio 1986 è stato abrogato dal D.M. 15 maggio 2020, recante «*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa*» e pertanto a partire da tale data è obbligatorio applicare il «*Codice di prevenzione incendi*» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii., facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (RTV) approvata con il citato D.M. 15 maggio 2020.

In maniera più adeguata, tenuto conto dei progressi raggiunti nel campo della sicurezza antincendi, il Codice di prevenzione incendi cerca di fornire un approccio più flessibile e prestazionale nell'applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151, dalla data della sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, le «*autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati*» sono state ricomprese al punto 75 (primo periodo) dell'allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, ove erano compresa al n. 92, comprende anche attività prima non soggette come depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m², oltre ai locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m².

Per effetto dei nuovi parametri di assoggettabilità sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi alcune attività in precedenza esenti e viceversa esenti altre prima soggette, come ad esempio:

- autorimesse con dieci o più autoveicoli, con superficie complessiva coperta inferiore a 300 m² (prima soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente, a decorrere dal 7 ottobre 2011, non più soggette con il D.P.R. n. 151/2011);

- autorimesse con nove o meno autoveicoli, con superficie superiore a 300 m² (prima non soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente soggette con il D.P.R. n. 151/2011).

I responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 151/2011, è stato così modificato dall'articolo 38, comma 2, del D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013) e successivamente dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (*Milleproroghe 2016*).

Per quanto concerne le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², queste sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 75.1.A (fino a 1000 m²), 75.2.B (oltre 1000 m² e fino a 3000 m²) e 75.4.C (oltre 3000 m²) dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Tabella 11.1. Attività n. 75 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; Depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ²	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; Depositi di mezzi rotabili

11.2. Autorimesse «esistenti»

Per le autorimesse «esistenti» al 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, continuano a essere valide le disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 1986, il quale aveva sostituito il D.M. 20 novembre 1981 «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*» (G.U. 3 dicembre 1981, n. 333). Quest'ultimo, a sua volta, aveva sostituito le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934. Tutti questi decreti non hanno previsto l'obbligo di adeguamento per le attività esistenti e pertanto tali attività possono rimanere in esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza che erano applicabili nel periodo in cui sono state realizzate.

Il D.M 16 febbraio 1982 aveva individuato fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi al punto 92 dell'Allegato I, le «*Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili*». In linea con tale classificazione, il D.M. 1° febbraio 1986 era stato emanato per stabilire le norme di sicurezza per le autorimesse, suddividendole tra quelle aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli e le altre, sottosoglia secondo i criteri vigenti all'epoca, con capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli. Queste ultime erano ulteriormente differenziate a seconda se l'autorimessa fosse di tipo misto o di tipo isolato.

LE DISPOSIZIONI PENALI

12.1. Premessa

L'amministratore di un edificio condominiale di civile abitazione soggetto ai controlli di prevenzione incendi riveste il ruolo di responsabile dell'attività, al quale compete l'attuazione di tutti gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, nonché l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 del decreto. Nell'ambito dell'edificio di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 m, costituente l'attività principale, possono essere presenti, come si è detto, altre attività soggette come, ad esempio, un'autorimessa condominiale di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², un impianto centralizzato per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW. Se l'impianto è alimentato GPL potrà essere prevista anche l'installazione di un deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva superiore a 0,3 m³. In questo caso sono individuabili l'attività principale n. 77 e le attività secondarie n. 75, 74 e 4b dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Oltre alle responsabilità connesse con le disposizioni di prevenzione incendi, qualora l'attività sia assimilabile a luogo di lavoro rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono in capo all'amministratore anche gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questo caso, ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 è sufficiente la presenza di almeno un lavoratore¹ che, all'interno dell'edificio condominiale o delle sue pertinenze, svolga un'attività lavorativa, indipendentemente dal rapporto contrattuale con cui il lavoratore esercita le sue mansioni per conto del condominio. Il caso più comune può riguardare la presenza di portieri, addetti alla custodia, lavoratori addetti alla pulizia e/o manutenzione degli immobili, lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quella di portiere, ecc..

L'articolo 3, comma 9, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che «[...] ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazio-

¹ Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 il «lavoratore» è definito come «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]».

ne di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III».

All'amministratore individuato come datore di lavoro competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sulla valutazione dei rischi, sull'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, sul servizio di prevenzione e protezione, sulla formazione, sull'informazione e addestramento, sulla gestione delle emergenze, sui requisiti di sicurezza che deve possedere l'attività, sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ecc..

12.2. Omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo

L'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha stabilito che «*Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2*». Questo dovrebbe essere il D.P.R. n. 151/2011, che ha individuato, con l'Allegato I, l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

L'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, recita: «*Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività*».

Il D.P.R. emanato a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 139/2006 è il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che richiama espressamente il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e tra gli altri l'articolo 20, la disposizione che prevede le sanzioni penali.

In tal modo dovrebbero essere state superate alcune controversie che avevano generato interpretazioni diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o sentenze contrastanti fra loro.

Tuttavia, vi erano state ancora alcune interpretazioni contraddittorie tenuto conto che l'omessa presentazione della SCIA o del rinnovo è punita «*quando si tratta di attività che*

TERMINI E DEFINIZIONI

13.1. Premessa

Il Codice di prevenzione incendi fornisce al capitolo G.1 varie definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti. Nelle singole RTV sono di norma aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici. Il Codice fa presente che per le definizioni non ricomprese si può fare riferimento in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento e alla norma UNI EN ISO 13943:2017¹, che ha recepito, in lingua italiana, la norma europea EN ISO 13943:2017 assumendo così lo status di norma nazionale italiana.

Per quanto concerne la progettazione antincendio utilizzando una regola tecnica di tipo «tradizionale» come, ad esempio, il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (edifici di civile abitazione), il D.M. 8 novembre 2019 (impianti termici a gas), il D.M. 28 aprile 2005 (impianti termici a combustibili liquidi), il D.M. 22 febbraio 2006 (uffici), il D.M. 27 luglio 2010 (attività commerciali), il D.M. 9 aprile 1994 (alberghi), ecc., si deve fare riferimento ai termini e definizioni riportati nel D.M. 30 novembre 1983. Non è possibile utilizzare le indicazioni contenute nel Capitolo G.1 «*Termini, definizioni e simboli grafici del Codice di prevenzione incendi*» relativamente a termini che possono essere definiti in modo differente.

13.2. Termini e definizioni

Di seguito si riportano le definizioni contenute nel Codice, in particolare nel capitolo G.1, unitamente ad alcune tratte dal D.M. 30 novembre 1983 (indicato tra parentesi) ove non presenti o differenti rispetto a quella fornita dal Codice. I termini sono elencati in ordine alfabetico indicando eventuali sigle e simboli tra parentesi tonde e unità di misura tra parentesi quadre (ad esempio: *Carico d'incendio specifico* (q_f) [MJ/m²]):

- **A prova di fumo** (o di tipo a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l'ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti (es. scala a prova di fumo, vano a prova di fumo, percorso a prova di fumo, ecc.).

¹ La norma UNI EN ISO 13943:2017 «*Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario*» definisce la terminologia relativa alla sicurezza in caso di incendio.

- **Affollamento:** numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Alimentazione di emergenza:** alimentazione di sicurezza o di riserva.
- **Alimentazione di riserva:** sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
- **Alimentazione di sicurezza:** sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell'impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone².
- **Altezza ai fini antincendi degli edifici civili** (D.M. 30 novembre 1983): altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
- **Altezza antincendio:** massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).
- **Altezza dei piani** (D.M. 30 novembre 1983): altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.
- **Altezza media:** media pesata delle altezze h_i di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie A_i della superficie di altezza h_i ; $h_m = \sum_i h_i A_i / \sum_i A_i$.
- **Ambito:** porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura³.
- **Apparecchio di erogazione** (della rete di idranti o erogatore): dispositivo antincendio, permanentemente collegato ad un sistema di tubazioni fisse, utilizzato per l'erogazione idrica, quali: idrante a colonna soprassuolo, idrante sottosuolo, idrante a muro e naspo.
- **Area a rischio specifico:** ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività⁴.
- **Area di influenza** (di un elemento): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza R_{offset} .
- **Ascensore antincendio:** ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio⁵.

² L'alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare gli impianti significativi ai fini della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza, quali ad esempio illuminazione di sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo, sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori antincendio, ecc.. I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza sono normalmente alimentati da una sorgente di alimentazione ordinaria che, in caso di indisponibilità o in situazioni di emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza.

³ L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia, ecc..

⁴ L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle regole tecniche verticali.

⁵ Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

15.1. Contenuti della WebApp

- **Normativa di riferimento** in materia di prevenzione incendi negli edifici condominiali coordinata e commentata.
- **Modulistica di prevenzione incendi**, relativa alle istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni.

La WebApp è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione.

15.1.1. Normativa di riferimento riportata nella WebApp

Ascensori

- D.M. 15 settembre 2005 «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».
- Lettera circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 5 febbraio 2008 «*D.M. 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso*».
- Lettera circolare prot. n. P1274/4135 sott. 5 del 20-10-1998 «*Ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi*».

Autorimesse

- D.M. 1° febbraio 1986 «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*» (in vigore fino al 18 novembre 2020).

Autorimesse inferiori a 300 m²

- Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 «*Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²*».

Codice di prevenzione incendi

- D.M. 3 agosto 2015 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».

- D.M. 19 maggio 2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 30 marzo 2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 24 novembre 2021 «Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».
- D.M. 14 ottobre 2021 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi [...]».
- D.M. 29 marzo 2021 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie».
- D.M. 10 luglio 2020 «Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 15 maggio 2020 «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa».
- D.M. 6 aprile 2020 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015».
- D.M. 14 febbraio 2020 «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».
- D.M. 18 ottobre 2019 «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 12 aprile 2019 «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Criteri generali di sicurezza antincendio D.M. 10 marzo 1998

- D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
- Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. «Decreto ministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti».

Decreto controlli

- D.M. 1° settembre 2021 «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».
- Nota DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 «*D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Decreto GSA

- D.M. 2 settembre 2021 «*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».
- Nota DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 «*D.M. 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Decreto minicode

- D.M. 3 settembre 2021 «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».
- Nota DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021 «*D.M. 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Depositi di GPL inferiori 13 m³

- D.M. 14 maggio 2004 «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 m³*».
- D.M. 5 luglio 2005 «*Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m³*».
- D.M. 4 marzo 2014 «*Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³*».
- Circolare prot. n. 13818 del 21 novembre 2014 «*Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del D.M. 4 marzo 2014 di modifica del D.M. 14 maggio 2004*».

- Lettera circolare prot. n. 8660 del 27 giugno 2012 «Attuazione del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti».

Disciplina sanzionatoria D.Lgs. n. 758/1994

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».
- Lettera circolare prot. n. 14005 del 26 ottobre 2011 «Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».
- Circolare n. 3 MI.SA. (96) 3 prot. n. P108/4101 sott 72/C.1.(18) del 23 gennaio 1996 «Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. – Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Dispositivi di apertura porte

- D.M. 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio».
- D.M. 6 dicembre 2011 «Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio».

Edifici di civile abitazione

- D.M. 16 maggio 1987, n. 246 «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione».
- D.M. 25 gennaio 2019 «Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione».
- Lettera circolare prot. n. 5043 del 15 aprile 2013 «Guida tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" – Aggiornamento».

Funzioni e compiti dei Vigili del fuoco

- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.
- Circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006 «Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Gruppi elettrogeni

- D.M. 13 luglio 2011 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».

Impianti di climatizzazione

- D.M. 10 marzo 2020 «*Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».
- Nota DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020 «*Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».

Impianti fotovoltaici

- Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 «*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione Anno 2012*».
- Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 «*Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012. Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012*».
- Nota prot. EM 622/867 del 18 febbraio 2011 «*Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco*».

Impianti di protezione attiva

- D.M. 20 dicembre 2012 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».
- Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012 «*Sistemi di protezione attiva antincendio a Sprinkler realizzati secondo norme di riferimento diverse dalla EN 12845*».

Impianti termici a combustibili liquidi

- D.M. 28 aprile 2005 «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi*».

Impianti termici a gas

- D.M. 8 novembre 2019 «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi*».

Procedimento amministrativo

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 «*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*».
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*».
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284 (stralcio) «*Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno*».
- Nota prot. n. UCI 40/4101 del 19 gennaio 2005 «*Prevenzione incendi e legge 7 agosto 1990 n. 241*».

- Lettera circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) dell'11 gennaio 2001 «*Servizio di prevenzione incendi*».

Reazione al fuoco

- D.M. 10 marzo 2005 modificato dal D.M. 25 ottobre 2007 «*Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio*».
- D.M. 15 marzo 2005 modificato dal D.M. 16 febbraio 2009 «*Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo*».
- Circolare n. 9 – MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005 «*D.M. 15 marzo 2005 recante Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi*».
- Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005 «*D.M. 10 marzo 2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della «sicurezza in caso d'incendio. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi*».
- D.M. 31 marzo 2003 «*Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione*».
- D.M. 6 marzo 1992 «*Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi*».
- D.M. 14 gennaio 1985 «*Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi*».
- D.M. 26 giugno 1984 «*Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi*», con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 recante «*Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi*».

Regolamento di prevenzione incendi

- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».
- D.M. 7 agosto 2012 «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione*».

da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

- D.M. 2 marzo 2012 «*Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».
- Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 «*Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Primi indirizzi applicativi*».
- Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 «*D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi*».
- Lettera circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012 «*Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione*».
- Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011 «*D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro*».
- Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011 «*Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151*».

Resistenza al fuoco

- D.M. 9 marzo 2007 «*Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».
- D.M. 16 febbraio 2007 «*Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione*».
- Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 «*D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi*».

Ricarica dei veicoli elettrici

- Circolare n. 2 DCPREV prot. n. 15000 del 5 novembre 2018 «*Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici*».

Termini definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi

- D.M. 30 novembre 1983 «*Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*» aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 9 marzo 2007.

15.1.2. Modulistica di prevenzione incendi riportata nella WebApp

- MOD. PIN 1-2018 - Valutazione progetto.
- MOD. PIN 2-2018 - SCIA.
- MOD. PIN 2-GPL-2018 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN 2.1-2018 - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN 2.1-GPL-2018 - Attestazione ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN 2.2-2018-CERT.REI - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera.

- MOD. PIN 2.3-2018-DICH.PROD – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.
- MOD. PIN 2.4-2018 – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.
- MOD. PIN 2.5-2018 – Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto.
- MOD. PIN 2.6-2018 – Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio.
- MOD. PIN 2.7-GPL – Dichiarazione di installazione – dichiarazione di installazione serbatoio per g.p.l., in depositi sino a 5 m³ di capacità complessiva, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.
- MOD. PIN 3-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN 3-GPL-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN 3.1-2014 – Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN 3.1-GPL-2018 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 m³.
- MOD. PIN 4-2018 – Istanza di deroga.
- MOD. PIN 5-2018 – Richiesta nulla osta fattibilità.
- MOD. PIN 6-2018 – Richiesta verifica in corso d'opera.
- MOD. PIN 7-2018 – Voltura.

15.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

15.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0328_1.php

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** che sono presenti nell'ultima pagina del volume e cliccare su **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

